

N. R.G. 4751/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Milano

Seconda sezione Civile

La Corte d'Appello, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Alberto Massimo Vigorelli	Presidente
dott.ssa Gabriella Anna Maria Schiaffino	Consigliere rel.
dott.ssa Letizia Tomasina Ferrari Da Grado	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **4751/2017** promossa da:

ADRIANO CAUDURO (C.F. CDRDRN63D15M118H), elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 3 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. DI MATTEO GIULIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CALLIPARI NATALE (CLLNNTL52T20B766Z) VIA L. PANCALDO, 70 37138 VERONA;

APPELLANTE

contro

GIULIANO XAUSA (C.F. XSAGLN61E19L157R), elettivamente domiciliato in VIA L.DE MERCANTI, 8 05018 ORVIETO presso lo studio dell'avv. FESTA EMILIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PILEGGI ANTONIO (PLGNTN61A24F888S) VIA CHIANA, 48 00198 ROMA;

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI (C.F. 80193510585), elettivamente domiciliato in VIA L.DE MERCANTI, 8 05018 ORVIETO presso lo studio dell'avv. FESTA EMILIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,.

APPELLATI

pagina 1 di 16



Oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art 2043 c.c. e norme speciali)

CONCLUSIONI

Per parte appellante: Per ADRIANO CAUDURO

Lo scrivente procuratore, riportandosi integralmente alle difese svolte, anche nei verbali di causa, ed a tutto quanto già ampiamente esposto, dedotto, eccepito, argomentato e prodotto in atti, contesta tutto quanto *ex adverso* eccepito e dedotto dalla controparte e precisa le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, *contrariis reiectis*, così disporre:

Nel merito

Ritenuti fondati i motivi esposti, riformare integralmente l'impugnata sentenza n.2234/2017 pronunciata dal Tribunale di Monza, Dott. Alessandro Gnani, in data 25.07.2017 e pubblicata in pari data, non notificata ai fini della decorrenza del termine breve ad impugnare, nella causa civile iscritta al n. 11891/2016 r.g. e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo della causa di primo grado, che in appresso si riportano:

1) Previo accertamento dei fatti così come descritti in parte narrativa, dichiarare il sig. Giuliano Xausa e la Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI), in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabili di diffamazione nei confronti del sig. Adriano Cauduro;

2) Dichiarare che, a seguito ed in conseguenza della diffamazione, il sig. Cauduro ha subito e continua a subire danni di natura non patrimoniale quantificabili, sulla base delle ragioni esposte in parte motiva, in € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) oppure nella somma minore o maggiore che risulterà in corso di causa conforme a Giustizia e per l'effetto, condannare il sig. Giuliano Xausa e la Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI), in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra essi e/o in via alternativa e/o pro quota per il relativo titolo e grado di responsabilità, al risarcimento del danno patito dal sig. Adriano Cauduro e quantificato nella somma di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), oltre interessi e rivalutazione, sino alla data del soddisfo, oppure nella somma minore o maggiore che risulterà conforme a Giustizia;

3) Ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna su tre quotidiani, di cui uno di portata nazionale, uno di portata locale, uno di carattere economico-finanziario, oppure, in alternativa, secondo modalità, analoghe e idonee, stabilite dal Giudice;

In ogni caso

Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Con perfetta stima ed osservanza.

Verona, 13.02.2018

Per parte appellata GIULIANO XAUSA e FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI :

Piaccia all'Ill.mo Collegio adito, esaminate le causali in narrativa,

➤ **RIGETTARE** l'appello proposto nei confronti del Sig. Giuliano Xausa e della Federazione Autonoma Bancari Italiani (F.a.b.i.), in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la decisione di primo grado,



In via istruttoria, laddove ritenuta necessaria

➤ **AMMETTERE** la prova testimoniale del Sig. Francesco Iorio sui seguenti capitoli:

- 1) DCV partecipò in qualità di Amministratore Delegato di Banca Popolare di Vicenza ad un incontro riservato tra i vertici della BPVI e le delegazioni sindacali aziendali ristrette in Vicenza il 1 giugno 2016;
- 2) DCV che in quell'occasione vennero discusse con il tavolo sindacale le criticità della Banca Popolare di Vicenza a seguito dell'emergenza derivante dalla situazione determinatasi a seguito del crollo del valore delle sue azioni;
- 3) DCV che all'incontro di cui al capitolo 1) era presente il Sig. Giuliano Xausa con cui ebbe un breve botta e risposta relativamente all'allontanamento da BPVI del vecchio staff manageriale;
- 4) DCV che il colloquio di cui al capitolo che precede così si svolse: "Xausa: 'Avevamo chiesto (tutte le OOSS - nota) nell'incontro del 10 febbraio una pulizia totale di tutti quei vecchi manager che facevano parte della vecchia direzione e che ancora si trovano in banca' – Lei (lorio) 'Tipo?' Xausa 'tipo il vicedirettore generale di banca Nuova, se vogliamo dirne uno'";

e delle Sig.re Busettini Fulvia e Boscato Helga sui capitoli di prova di seguito articolati:

- 1) DCV partecipò ad un incontro riservato tra i vertici della BPVI e le delegazioni sindacali aziendali ristrette in Vicenza il 1 giugno 2016;
- 2) Riferisca il teste in quale qualità ebbe a presenziare all'incontro di cui al capitolo precedente;
- 3) DCV che in quell'occasione vennero discusse con il tavolo sindacale le criticità della Banca Popolare di Vicenza a seguito dell'emergenza derivante dalla situazione determinatasi a seguito del crollo del valore delle sue azioni;
- 4) DCV all'incontro di cui al capitolo 1) era presente anche il Sig. Xausa Giuliano quale ruolo avesse;
- 5) DCV che le dichiarazioni rese dal Sig. Giuliano Xausa nel corso dell' incontro riservato tra i vertici della BPVI e le delegazioni sindacali aziendali ristrette in Vicenza il 1 giugno 2016 erano a nome del tavolo sindacale e affatto personali.

Si chiede prova testimoniale contraria sui capitoli di prova di controparte che dovessero essere ammessi.
Con riserva di altro argomentare e dedurre anche in via istruttoria.
Con vittoria di spese.

FATTO e DIRITTO

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Adriano Cauduro, dopo aver premesso che con sentenza n 2334/2017, pubblicata in data 25 luglio 2017, il Tribunale di Monza, seconda sezione civile, aveva rigettato le domande di risarcimento danni da lui proposte nei confronti di Giuliano Xausa e della Federazione Autonoma Bancari Italiani (da ora F.A.B.I.) con riferimento al contenuto di alcuni volantini sindacali distribuiti nel corso del 2015 e del 2016 nei quali erano state utilizzate espressioni di critica di contenuto diffamatorio nei suoi confronti, chiedeva l'integrale riforma della decisione in quanto del tutto erronea.



Nel procedimento si costituivano gli appellati contestando le opposte argomentazioni ed insistendo per la conferma della decisione impugnata. Non essendo possibile conciliare la lite, alla stessa udienza di prima trattazione del giorno 13 marzo 2018 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la Corte, concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche, tratteneva la causa per la decisione.

Nel presente giudizio la difesa di Adriano Cauduro, ha premesso che i fatti oggetto dell'impugnazione si collocano nell'ambito del noto scandalo che ha coinvolto la Banca Popolare di Vicenza s.p.a., travolta dalla scoperta di una articolata serie di episodi di rilevanza penale posti in essere in violazione della normativa finanziaria e bancaria da molti esponenti di vertice dell'allora Consiglio di Amministrazione, a partire dal Presidente. Dopo aver altresì precisato di non essere stato in alcun modo mai coinvolto dalle articolate indagini all'epoca avviate nei confronti della dirigenza tanto da essere stato, anche dopo il riassetto dell'istituto, riconfermato quale Vice Direttore Generale di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e come amministratore delegato di Servizi Bancari s.p.a. venendo successivamente investito di ulteriori incarichi di assoluto prestigio, fino ad essere stato nominato in data 1° gennaio 2016 Direttore Generale di Banca Nuova s.p.a.- ha prospettato di essere stato, ciò nonostante, nel corso del tempo fatto destinatario di una serie inaudita di attacchi personali da parte delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori del Gruppo bancario, quale unico superstite della vecchia dirigenza.

In particolare la sua difesa ha richiamato, quale specifica espressione di accuse infamanti e del tutto gratuite mosse nei suoi riguardi, il contenuto di un primo volantino sottoscritto anche da F.A.B.I. datato 17 dicembre 2015. Ha, quindi, fatto oggetto di censura una frase che sarebbe stata pronunciata da Giuliano Xausa, quale Segretario nazionale della medesima Federazione, in data 1° giugno 2016 in occasione di un incontro pubblico con il dott. Iorio, consigliere delegato di Banca Popolare di Vicenza, al quale si sarebbe rivolto chiedendo spiegazioni del fatto che Adriano Cauduro non fosse stato ancora licenziato, dato che "*non poteva non sapere*". Ha, ulteriormente, fatto riferimento ad altro comunicato diffuso sia in carta che *on line*, datato 8 giugno 2016, predisposto e firmato sempre da varie organizzazioni sindacali tra le quali F.A.B.I. contenente frasi ulteriormente offensive nei suoi confronti, ed, ancora, ha censurato la circostanza secondo la quale, in occasione del Consiglio Nazionale della Federazione, tenutosi in data 30 giugno 2016, l'allora Segretario Generale avesse espresso dubbi sulla sua persona pronunciando frasi e commenti poi integralmente ripresi nel mese di luglio seguente nell'edizione del periodico di detto sindacato denominato "*FABI Informa*".



Così circoscritto il tema del contendere, la difesa di Adriano Cauduro ha articolato nel presente giudizio quattro distinti motivi di appello censurando la sentenza di primo grado che ha respinto tutte le sue domande risarcitorie.

Con il primo motivo ha criticato la decisione nella parte in cui il Tribunale, analizzando i contenuti degli scritti da lui considerati offensivi, ha ritenuto che non fosse stato violato il principio di verità, integrante un elemento cardine per l'esimente del diritto di critica, avendo erroneamente il primo Giudice affermato che *“(quanto alla valutazione espressa da Xausa sulla circostanza secondo la quale Cauduro non poteva non sapere) ebbero gli elementi di fatto da cui parte la critica esistono e sono veri-mai specificamente contestati -ovvero che l'attore fosse a contatto stretto con tutto il gruppo dirigente, e con gli organi amministrativi collegiali. Da ciò parte un giudizio:vi è responsabilità perché sapeva di certo. Dove il sottinteso è: sapeva, e non ha fatto nulla. Si può certo dire che è un giudizio approssimativo, censurabile. Ma manca quell'elemento di gratuità, di assiomaticità, che renda la critica illegittima. Resta il nocciolo duro: si considera un soggetto responsabile,al pari degli altri dirigenti,perché non poteva non sapere ciò che stesse accadendo. E quindi se ne chiedono le dimissioni, e l'avvio di procedure di responsabilità. Il tutto nel contesto di piattaforma rivendicativa sopra menzionata. La valutazione è comunque basata su un argomentare giustificativo, non platealmente peregrino, campato per aria o irrealistico. Tanto basta per parlare di verità”*.

Diversamente da come argomentato, il Tribunale, secondo la prospettazione dell'appellante, avrebbe dovuto verificare, non già se fosse vero che all'epoca Adriano Cauduro fosse a stretto contatto con i colleghi coinvolti nella vicenda della Banca, circostanza di per sé pacifica, essendo egli, a sua volta, un alto dirigente, ma avrebbe dovuto verificare se fosse vero che, come insinuato dagli appellati, il medesimo conoscesse anche la natura di rilievo penale delle condotte da loro poste in essere, potendo operare solo in tale caso l'invocata scriminante della verità del fatto rimasta, invece, del tutto indimostrata, in assenza di prova di elementi oggettivi dai quali risultasse tale conoscenza specifica inerente all'acquisto di pacchetti azionari, all'erogazione di mutui, od ai profili di rischio dei clienti.

Con il secondo motivo di appello, Adriano Cauduro ha, quindi, censurato la decisione nella parte in cui ha ritenuto che fosse stato rispettato il secondo requisito del diritto di critica, costituito dalla continenza, avendo il Tribunale affermato *“che è solo il doc. 3 (volantino dell'8 giugno 2016) ad usare toni duri. Gli altri tre episodi non svelano alcuna particolare acredine di tono linguistico. Il doc. 3 attore invece parla di “incompetente” e di “Bandito”. La prima locuzione è comunque accettabile, in quanto attiene pur sempre alla figura professionale e al ruolo del soggetto, che si ritiene essere stato incapace di fronteggiare la situazione, siccome rimasto inerte. Non è un attacco gratuito alla persona. Il termine “bandito” è più duro, ma si ritiene comunque non gratuito. Intanto*



l'espressione è tra virgolette, e quindi avverte il lettore del volantino che si tratta comunque di un epiteto figurativo, evocativo, più che attributivo. Di poi, il termine bandito non sembra precipuamente riferirsi a Cauduro. Anche qui l'espressione è usata a critica non di Cauduro, ma di Penati, e la si usa entro un paragone col sistema americano, per stigmatizzare l'operato di Penati".

Ad avviso dell'appellante, al contrario, l'argomentazione esposta dovrebbe essere disattesa, dato che mancherebbe qualsivoglia profilo di continenza nelle espressioni esaminate dal Tribunale il quale non avrebbe, in realtà, considerato come il contenuto del volantino fosse inequivocabilmente rivolto a lui, così fatto oggetto di un attacco personale inaudito, con impiego di espressioni gratuite, quali gli epiteti "*incompetente e bandito*" con attacchi diretti alla persona e non alla funzione, avendo gli appellati voluto colpire proprio la sua dignità, non residuando spazio di sorta per ipotizzare il riferimento dei termini usati ad altro soggetto.

Sempre secondo la prospettazione della sua difesa non sarebbe dubitabile la chiara volontà degli appellati, attraverso le espressioni oggetto di censura, di voler denigrare il professionista, descritto come dirigente che doveva essere estromesso dalla banca in quanto responsabile di gravissime azioni criminose meritevoli di carcerazione, risultando evidente come il termine bandito non fosse rivolto a Penati ma ai *Top manager* che "*anche in situazioni di crisi conclamata o a fronte di risultati nefasti continuano a percepire altissimi stipendi*".

Con il terzo motivo di appello Adriano Cauduro ha, quindi, censurato la decisione nella parte in cui ha escluso qualsivoglia profilo diffamatorio nel contenuto dei volantini doc 1 e 6, non avendo essi, secondo il Tribunale, violato i principi di verità e di continenza, avendo il primo Giudice rilevato come nel primo Cauduro fosse stato solamente considerato come "*il responsabile della situazione in cui versiamo, poiché preposto a gestire l'intera Divisione Risorse ed avendo ricoperto altri prestigiosi incarichi*", mentre nel doc 6 gli sarebbe stato addebitato solamente che "*nonostante le malefatte di alcuni banchieri e manager compiacenti, vi sono ancora certe presenze legate al passato nel nostro gruppo*", affermando che "*se si guarda al bilanciamento tra l'esigenza del sindacato di propugnare le sue rivendicazioni in un contesto drammatico, e l'intensità dei toni usati, si vede che è solo il doc. 3 ad usare toni duri. Gli altri tre episodi non svelano alcuna particolare acredine di tono linguistico*".

Ad avviso dell'appellante tale passo della motivazione non sarebbe condivisibile, sia in quanto basata su un'errata applicazione ed interpretazione del principio di verità e di continenza, sia in quanto contraddittoria, non appena si consideri come, nel corso del procedimento di primo grado, in sede di tentativo di conciliazione, lo stesso Tribunale avesse riconosciuto la natura diffamatoria anche del doc.

1.



Da ultimo, con il quarto motivo di impugnazione, la sua difesa ha censurato la motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che *“ora i convenuti non hanno mai detto che l’attore sia obiettivamente responsabile del crack, hanno invece detto che, a loro giudizio, egli era responsabile (v.doc 1 attore :” che consideriamo responsabile”)*.*Che l’attore sia andato esente da procedimenti civili o penali, è sul punto irrilevante, poiché rientra nel diritto di opinione pensare e ritenere qualcuno come responsabile, sebbene non si sia ancora aperto alcun giudizio nei suoi confronti, del pari, rientra nello stesso diritto di opinione pensare che la banca avrebbe dovuto agire in responsabilità anche contro l’attore nonostante assenza di indagini penali nei suoi confronti”*.

Ad avviso dell’appellante la motivazione sul punto svolta non sarebbe condivisibile in quanto non coerente con il principio di non colpevolezza sancito dall’art 27 Cost. con la conseguenza che doveva essere considerato rilevante il capitolato istruttorio da lui dedotto per dimostrare l’assoluta estraneità di Cauduro rispetto agli illeciti penali contestati ad altri dirigenti, apparendo chiaro il progetto diffamatorio elaborato dagli appellati esclusivamente a suo danno.

Ritiene la Corte che nessuno dei motivi di censura svolti che, atteso il tema del contendere possono essere esaminati in modo unitario, quanto ai primi tre, meriti accoglimento.

Si deve, innanzitutto, richiamare, per una opportuna individuazione dei limiti entro i quali può operare l’esercizio del diritto di critica sindacale, quanto elaborato nel corso degli anni dalla giurisprudenza della Corte di Legittimità la quale, pur confermando la necessità, anche in tale ambito, del rispetto del principio di verità, di continenza e di pertinenza all’interesse pubblico dei fatti, ha, peraltro, operato significative specificazioni.

Si è così affermato che *“in tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi, per riconoscere efficacia esimente all’esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per le circostanze soggettive”* (Cass. sez. III, ordinanza, 26 ottobre 2017, 25420; Cass. sez. III, 28 febbraio 2017, 5005;).

Con specifico riguardo, quindi, al principio di continenza, si è affermato come in materia di critica sindacale operi l’esimente *“quando le affermazioni di censura sono volte a stigmatizzare seppur con toni aspri ma conferenti, all’oggetto della controversia, un fatto vero del datore di lavoro”* (Cass. sez. V, 4 dicembre 2013, 5247;).

Le espressioni usate non devono essere, pertanto, gravemente infamanti, gratuite, inutilmente umilianti, tali da trasmodare in mera aggressione verbale del soggetto criticato. *“pertanto il contesto nel quale la condotta si colloca può essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle*



espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, ma non può in alcun modo scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest'ultimo in quanto tale" (Cass. sez. V, 23 febbraio 2011, 15060;).

Se, dunque, il principio di continenza nel diritto di critica ha una portata diversa dallo stesso principio nell'esercizio del diritto di cronaca, consentendo la prima, soprattutto nell'ambito sindacale ove sono in gioco interessi di rilievo costituzionale a tutela dei lavoratori, l'impiego di espressioni anche più libere ed incisive, forti e pungenti (Cass. sez. V, 25 settembre 2013, 46424; Cass. sez. III, 20 giugno 2013, 15443;),), rileva la Corte come i profili di censura esposti in precedenza non possano prescindere da una valutazione complessiva dei singoli testi oggetto di contestazione, il contenuto dei quali non può essere in alcun modo parcellizzato, fermo restando come nella vicenda processuale in esame sia pacifica tra le parti la rilevanza pubblica dei fatti oggetto di critica.

Procedendo all'esame del contenuto del primo volantino censurato, datato 17 dicembre 2015, intitolato "*L'anno che verrà*" (doc 1), parte appellante ha lamentato come in esso gli appellati avessero violato il principio di verità, avendo accusato Adriano Cauduro, contrariamente al vero, di essere complice nei fatti criminosi che avevano travolto i vertici della Banca Popolare di Vicenza, così accusandolo di fatti assolutamente falsi non essendo stato questi mai fatto destinatario di imputazioni ovvero di iniziative di natura penale.

L'assunto indicato deve essere certamente disatteso. Il volantino in esame, sottoscritto da tutte le Organizzazioni sindacali, risulta chiaramente rivolto, con spirito polemico e di amarezza, all'Azienda, quale contraddittore necessario delle pretese e delle aspettative dei lavoratori da essa dipendenti.

Nell'occasione F.A.B.I. e gli altri organismi sottoscrittori, danno atto di non essere giunti per il momento, nonostante gli sforzi fatti, a nessuna soluzione concordata con l'Istituto che temporeggia e che ha chiesto ancora del tempo. Segue, quindi, nel testo la ripetizione delle richieste politiche in senso lato di rinnovamento che i lavoratori del settore stanno da tempo rivolgendo al datore di lavoro: "*Noi chiediamo che, chi è stato da sempre preposto a gestire l'Intera Divisione Risorse e che, avendo ricoperto anche altri prestigiosi incarichi (che consideriamo tra i responsabili della situazione in cui versiamo) veda interrotto il Suo percorso all'interno del nostro Gruppo particolarmente grave sarebbe se così non fosse. Inoltre non saranno più tollerati comportamenti ambigui con talune organizzazioni Sindacali: anche qui serve discontinuità. Non è un gioco! Qui c'è in ballo il futuro dei lavoratori del gruppo e delle loro famiglie. Vogliamo poter finalizzare un accordo che consenta un'uscita volontaria ed incentivata ai colleghi aventi diritto ma soprattutto vogliamo tutelare chi resta in un momento così incerto e delicato. Il nostro compito è naturalmente legato al mondo che rappresentiamo, ossia i*



lavoratori. Queste sigle sindacali che ora più che mai devono esprimere senso di responsabilità, sono consapevoli della situazione e NON RINUNCERANNO:

-ad insistere sulle azioni di responsabilità verso il “vecchio” Management e CDA;

-alla difesa dei colleghi (estranei ad ogni responsabilità) che sono stati o saranno coinvolti in vicende giudiziarie anche su iniziativa della clientela;

-a conoscere la strategia e la progettazione certa del nostro futuro. Vogliamo sapere dove stiamo andando, abbiamo il diritto di saperlo. La verità, seppur difficile, non ci spaventa ma deve essere la verità. Nel Nuovo Anno auspichiamo una ripresa responsabile delle trattative da parte della Direzione Risorse, che consideri i colleghi non come costo da ridurre bensì come valore del nostro gruppo”.

Dalla lettura completa del testo emerge chiaramente come interlocutore del Sindacato sia solo l’Azienda, senza alcuno cenno espresso ad Adriano Cauduro; compare, infatti, solo un riferimento indiretto a chi gestisce la Divisione Risorse nei confronti del quale il Sindacato auspica una iniziativa di discontinuità da parte della Banca, che provveda ad interrompere il rapporto con il passato, come segnale forte di svolta, così come viene esplicitata la ragione politica di tale richiesta programmatica, coerente con tutto il tenore del volantino. Il Sindacato chiede che chi ha ricoperto incarichi di rilievo in quel Settore venga allontanato non già in quanto colpevole di reati ma in quanto la Federazione pensa per personale propria valutazione politica che sia stato a sua volta in qualche modo responsabile della difficile situazione economica e di incertezza attuale nella quale si dibatte l’Azienda e si dibattono soprattutto tutti i lavoratori e le loro famiglie.

Il momento storico nel quale si colloca la situazione di crisi è noto e non contestato in atti: nel corso del 2015 a seguito di una serie di iniziative imprenditoriali sbagliate e di svalutazione del titolo della Banca Popolare di Vicenza si avviano le indagini della Procura di Vicenza e della Guardia di Finanza con perquisizioni anche presso la sede dell’Istituto con interventi sanzionatori imposti sia da Consob sia dall’Antitrust con necessità di risanamento generale dell’Azienda e dei suoi vertici gran parte dei quali coinvolti nel dissesto economico della banca quali il Presidente Zonin, l’ex direttore generale Samuele Sorato, i vice Emanuele Giustini, Andrea Piazzetta, Paolo Marin, Pellegrini Massimiliano, Zigliotto Giuseppe (doc 6,12,16 prodotta dalla difesa di parte appellata).

Diversamente da come censurato dall’appellante e come correttamente già valutato dal Tribunale, il riferimento ad una ritenuta responsabilità di chi gestiva all’epoca la Divisione Risorse, si ripete neppure nominato, appare chiaramente essere una valutazione del Sindacato, di natura squisitamente politica nella gestione generale dell’azienda, non interessando a F.A.B.I. individuare specifici episodi di un determinato singolo o di altri Dirigenti, dato che lo sfogo espresso nel volantino riguarda una prospettiva di ben più ampio respiro, attinente al futuro dell’Azienda.



Tale assunto risulta inequivoco anche nel prosieguo nella parte in cui l'Organizzazione sindacale ribadisce e rassicura i lavoratori di non voler in alcun modo trascurare il proprio compito di impegno politico di lotta, insistendo nelle azioni di "responsabilità del vecchio cda" essendo interesse dei lavoratori che l'Azienda assuma nuove linee e nuovi indirizzi, prendendo comunque le distanze dal passato.

Orbene in tale contesto, appare del tutto eccentrica la ricostruzione proposta dall'appellante secondo il quale gli appellati avrebbero con tale volantino violato il principio di verità e anche di continenza avendo sostenuto e proposto o meglio insinuato quale fatto vero il suo coinvolgimento in responsabilità penali a giustificazione della richiesta di un suo pronto allontanamento dall'Azienda. Tale interpretazione risulta del tutto forzata non appena si consideri, secondo una lettura complessiva e anche letterale del testo, come in esso la Federazione e gli altri organismi che hanno sottoscritto il documento, coerentemente con la loro funzione, abbiano solo espresso una valutazione politica di ciò che per l'Azienda poteva essere opportuno e politicamente in senso lato utile, totalmente al di fuori da qualsivoglia giudizio di responsabilità penale, mai neppur lontanamente lumeggiato in capo ad Adriano Cauduro. Il riferimento, infatti, è alla necessità di un cambio generazionale della vecchia gestione e non già ad azioni specifiche realizzate da determinati singoli, l'attacco non è alla persona ma alla gestione della Banca fatta fino a quel momento.

Se, dunque, il volantino in esame risulta immune da censura, sia quanto alla violazione del principio di verità, non avendo addebitato fatti specifici falsi all'appellante, neppur citato, avendo espresso solo valutazioni originate dalla considerazione della posizione da lui all'epoca ricoperta, posizione di rilievo essendo un *Top manager*, che ben poteva giustificare il personale convincimento espresso dal sindacato sul punto, analogamente nessuna violazione del principio di continenza risulta in esso ravvisabile. Del tutto forzato appare, inoltre, l'asserita violazione del principio di non colpevolezza prospettato anche con riguardo a detto testo da parte del professionista, dal momento che, si ripete, avendo il Sindacato chiaramente espresso un proprio giudizio una propria opinione come chiaramente indicato nel testo (noi pensiamo) di valore politico esso prescindeva del tutto dal principio di non colpevolezza invocato, che opera sul piano penale, essendo il volantino espressione del diritto di critica e non pretendendo l'Organismo di avocare a sé competenze proprie dell'Autorità Giudiziaria.

Analoghe valutazioni si impongono con riferimento alla frase pronunciata in data 1° giugno 2016 da Giuliano Xausa il quale, in qualità di Segretario nazionale F.A.B.I., rivolgendosi al dott. Iorio, consigliere delegato della Banca avrebbe sollecitato una sua spiegazione con riguardo al fatto che Adriano Cauduro non fosse stato ancora licenziato, "perché non poteva non sapere".



Anche nell'occasione, come argomentato dal Tribunale, appare evidente come l'appellato avesse voluto esprimere un suo personale convincimento non già di disvalore della persona del funzionario ma inerente la necessità di un rinnovo totale dei vertici dato che, a suo avviso, per la posizione in cui si era trovato all'epoca Adriano Cauduro non poteva non aver compreso la gravità della situazione dell'Istituto, che non aveva in alcun modo tentato di arginare, rimanendo inerte, occorrendo rinnovare l'intera gestione quale segnale rassicurante per tutti i dipendenti sfiduciati. Ancora una volta non emerge alcuna pretesa di proporre come vera la responsabilità penale del medesimo, assolutamente neppur ipotizzata, ma solo la necessità politica di un rinnovamento generale che elimini lo stato di disagio in cui si sono venuti a trovare i lavoratori e i risparmiatori, con un integrale cambio dei vertici che indistintamente e indipendentemente da qualsivoglia iniziativa giudiziaria avevano vissuto quella realtà senza tentare di cambiarla.

Il pensiero critico così espresso non appare, pertanto, gratuito, ma giustificato in un ambito di dialettica sindacale sempre più aspra, e non è rivolto a denigrare la persona in quanto tale.

Con riferimento al documento sub 3 volantino datato 8 giugno 2016 intitolato “ *Cavie da laboratorio*” l'appellante ha lamentato la lesione del principio di continenza assumendo come il sindacato con il testo distribuito lo avesse accusato di essere un “bandito “ *in quanto in qualità di Top Manager anche in situazione di crisi conclamata o a fronte di risultati nefasti continua a percepire altissimi stipendi omettendo di denunciare i comportamenti fraudolenti abilmente celati*”.

Anche la prospettazione svolta deve essere disattesa. Il comunicato in esame si presenta come una sintesi degli ultimi avvenimenti di interesse pubblico che hanno coinvolto l'Azienda: il tema trattato attiene alle dichiarazioni rese il 4 giugno da Penati, in relazione agli interventi da lui programmati per un intervento di salvataggio dell'Azienda attraverso la creazione del Fondo Atlante. Il tema esposto è la forte preoccupazione del sindacato per le iniziative che verranno a breve assunte per il rilancio dell'Azienda.: da qui il testo “*Caro professore Penati, anche noi- per nostra natura-guardiamo avanti, convinti che le autorità competenti faranno chiarezza sulle responsabilità della pessima, quando non illecita, gestione manageriale, ma non possiamo accettare da lei lezioni universitarie sulla nostra pelle. E' per questo motivo, non essendo inclini al conflitto fine a se stesso, scrutiamo il futuro con fiducia alla ricerca delle soluzioni necessarie per la tutela dell'occupazione. Sarebbe opportuno che Lei ci spiegasse come intende “ristrutturare” in poco tempo e in modo innovativo mai fatto in Italia. Dietro a dichiarazioni di innovativa ristrutturazione rammentiamo che ci sono 5.500 famiglie dal Nord al Sud Italia che si faranno sentire tutte!. Siamo dispiaciuti per coloro che l'aiutano riducendosi lo stipendio e lavorando 20 ore al giorno... cosa che noi conosciamo bene! Non si può dire altrettanto di molti Top Manager che, anche in situazioni di crisi conclamata o a fronte*



di risultati nefasti, continuano a percepire altissimi stipendi. Su questo nulla da dichiarare?

Sull'enorme quantità di sportelli aperti negli ultimi 20 anni-come la Lei evidenziato-è colpa dei dipendenti? Nessun commento sul fatto che in America i manager incompetenti vengono licenziati senza buona uscita e quelli "banditi" scontano davvero le condanne in galera?. Se crede di iniziare ad operare senza un confronto con il Sindacato, al di fuori dei contratti, di procedere con cessioni selvagge, di iniziare dei licenziamenti e di annullare una storia di 150 anni, troverà nostre barricate ovunque!.

Il mercato degli Npl e quello immobiliare, le cartolarizzazioni, i bassi tassi di interesse, un mix esplosivo che se non governato saggiamente potrebbe portarci tra pochi anni ad affrontare l'ennesimo imbroglio ai danni dei risparmiatori con le deplorevoli ricadute sui lavoratori bancari .Gestiamo il credito deteriorato in casa, recuperiamo le professionalità presenti, non dimentichiamo i soci (gli unici a subire il Bail-in").

Siamo stupefatti di non vedere puniti i banchieri che hanno distrutto le banche e portato sul lastrico le persone. Siamo stupefatti dei profeti autonominatisi!. NON SIAMO CAVIE DA LABORATORIO!Se volete la lotta, la lotta avrete!."

Dalla lettura complessiva del volantino emerge, innanzitutto, come interlocutore di esso fosse, chiaramente ed esclusivamente Penati, oggetto di attenzione e di toni enfatici in quanto individuato come colui che, attraverso un intervento di ristrutturazione non ancora definito avrebbe potuto travolgere il destino di molte famiglie di lavoratori della banca. Il Sindacato con tono veemente, rinforzato dall'uso alternato di frasi in grassetto e da punti esclamativi, ricorda a Penati di essere un interlocutore pronto a combattere per l'interesse dei dipendenti e chiede giustificazione delle iniziative senza precedenti, quasi sperimentali, che intende assumere. Sollecita una risposta e chiede che spieghi come mai vi siano ancora tanti *Top Manager* al loro posto con stipendi elevatissimi in una situazione di estrema crisi che richiede invece il sacrificio di tutti. Segue in modo provocatorio il parallelo con la differente gestione di situazioni di crisi in altre realtà economiche di rilievo, in America, dove l'intervento di risanamento è netto il manager incapace viene licenziato, il bandito, che ha violato la legge va in carcere.

Diversamente da come inteso dall'appellante nel volantino in esame non compare alcun riferimento neppur indiretto alla sua persona, o alla sua funzione di Responsabile della Direzione Risorse, ma in generale solo alla condizione di favore in cui si trovano molti dirigenti che, nonostante abbiano male operato, non hanno subito alcuna restrizione neppure economica. E', infatti, lo stesso Adriano Cauduro che, con una operazione chirurgica, nel momento in cui lamenta una lesione alla sua dignità indica interpreta soggettivamente il testo, ritenendo che sia rivolto a lui e procede, quindi, ad



individuare la categoria nella quale, a suo avviso, F.A.B.I. lo vorrebbe collocare, affermando che essa lo avrebbe inquadrato in quella dei manager banditi che continuano a percepire stipendi elevatissimi nonostante risultati nefasti, che dovrebbero finire in galera.

Diversamente da come prospettato dall'appellante, al contrario, dal tenore del volantino nessun elemento del testo porta il lettore a tale conclusione e a tale equiparazione: Cauduro è un dirigente con stipendio alto, dunque ha causato effetti nefasti all'Azienda, quindi, è un bandito che deve andare in carcere. L'Organismo sindacale, ancora una volta, si esprime per categorie generali, svolgendo una critica al sistema di natura prettamente politica sindacale, formula commenti di sdegno per la peculiare situazione italiana che non punisce l'incompetenza piuttosto che il manager disonesto, senza che venga in alcun modo espressa qualsivoglia allusione in ordine alla persona di Adriano Cauduro, soprattutto, con riguardo alle ragioni in base alle quali questi debba essere eventualmente collocato nell'una o nell'altra categoria, come, invece, apoditticamente ritenuto dal medesimo con propria valutazione del tutto soggettiva.

Tutto il testo appare espressione colorita della foga politica del sindacato che vuole tutelare i lavoratori e non vuole che siano assunte iniziative da parte della dirigenza lasciandolo all'oscuro. Lo stesso termine "banditi", come correttamente evidenziato dal Tribunale, compare tra virgolette ed esprime, ancora una volta, una valutazione politica in ordine alle sorti che dovrebbero spettare a chi si comporta in modo disonesto senza, si ripete, che vengano operati riferimenti o allusioni all'eventuale collocazione di Adriano Cauduro in una categoria piuttosto che in un'altra o, ancora, in nessuna di esse, facendo riferimento il sindacato ad un numero indistinto "molti Top Manager" e non già a soggetti determinati e immediatamente identificabili.

Ancora una volta nessuna violazione del principio di continenza può essere ravvisato, inserendosi i toni enfatici e duri utilizzati nel testo in un ambito di scontro sindacale sempre più teso, con l'Azienda, attesa la situazione di poca chiarezza lamentata dall'Organizzazione nei confronti di Penati.

Identiche conclusioni si impongono, infine, anche con riguardo all'asserita violazione del principio di continenza lamentata dall'appellante con riferimento alla frase pronunciata al Congresso di F.A.B.I del 30 giugno, successivamente riportata nel bollettino del luglio seguente (doc 6).

Nelle occasioni indicate, secondo la prospettazione di Adriano Cauduro, sarebbe stato superato il limite della continenza nel momento in cui, pubblicamente, nel corso del Congresso, il Segretario Generale della F.A.B.I. aveva chiesto all'Amministratore Delegato "come sia possibile che vi siano ancora certe frequentazioni ad alto livello e certe presenze nel nostro gruppo ancora legate al



passato” , alludendo chiaramente alla sua persona, essendo unico esponente della categoria dirigenziale non travolto dalle indagini e non rimosso.

In particolare ha censurato la valutazione del Tribunale che non avrebbe colto la portata diffamatoria di tale affermazione che intendeva colpire la sua dignità, indicando lui quale soggetto che doveva andare rimosso in quanto autore di malefatte.

Le censure svolte devono essere disattese. Ancora una volta occorre considerare il contesto nel quale tali frasi sono state pronunciate, nell’ambito di un Consiglio Nazionale e della Conferenza di Organizzazione F.A.B.I. nel corso del quale le parti si erano incontrate per discutere nuovamente il tema della ristrutturazione delle banche venete.

Ciò premesso, si osserva che nel documento di sintesi e di commento al dibattito compare nuovamente il riferimento alla situazione di elevato conflitto in corso tra l’Azienda e i lavoratori, che temono licenziamenti indiscriminati come sacrificio di malefatte di alcuni banchieri del territorio e di manager compiacenti. Sempre nell’ambito di una richiesta di rinnovamento generale si ribadisce l’auspicio di un cambiamento totale anche ai vertici con definitiva cesura con il passato.

Diversamente da come argomentato dall’appellante, non compare alcun riferimento diretto alla sua persona, né un collegamento tra ipotesi di reato a lui addebitate e l’auspicata nuova gestione, il tenore del documento è e resta di natura politica sindacale, così come già in passato, ed esprime il pensiero dell’Organizzazione senza alcun intento di far apparire una verità inesistente quale quella ipotizzata dal professionista, inerente ad un suo coinvolgimento penale in fatti gravissimi che impongano un suo allontanamento.

All’esito delle valutazioni esposte ritiene, pertanto, il Collegio di dover escludere, come già valutato dal Tribunale, qualsivoglia profilo diffamatorio agli scritti esaminati, espressione del tutto legittima del diritto di critica sindacale nel rispetto dei criteri sanciti dalla Corte di Legittimità. Né per una differente conclusione è condivisibile la tesi, argomentata nel terzo motivo di impugnazione, inerente ad una evidente contraddittorietà della decisione nel momento in cui il Giudice, dopo aver valutato come potenzialmente diffamatorio il contenuto del documento n 1, (volantino del dicembre 2015) in sede di tentativo di conciliazione, aveva considerato potenzialmente offensivo solo il documento 3 (volantino del mese di giugno 2016) , per poi comunque escludere tale profilo operando, a suo avviso, l’esimente del diritto di critica.

Sul punto è sufficiente considerare, a completamento delle valutazioni già esposte, come solo in sede di decisione finale il Tribunale abbia compiutamente espresso le proprie determinazioni, non avendo alcuna finalità vincolante la proposta conciliativa, formulata nel corso dell’istruttoria, perché anche il profilo di censura indicato debba essere disatteso.



Da ultimo avendo Adriano Cauduro nel quarto motivo di impugnazione lamentato l'asserita violazione del principio di non colpevolezza sancito dall'art 27 Cost. dato che, a suo avviso, il Sindacato aveva formulato un giudizio di condanna a suo carico al di fuori di qualsivoglia procedimento penale che mai lo aveva coinvolto, ritiene la Corte sufficiente richiamare sul punto quanto già valutato in precedenza, fermo restando l'ulteriore rilievo secondo il quale, non avendo la sua difesa riproposto nella presente sede le istanze istruttorie non ammesse dal Tribunale risultano del tutto ultronee le argomentazioni volte a provare la rilevanza che esse avrebbero potuto avere al fine di fondare le sue pretese e di acclarare la volontà persecutoria degli appellati nei suoi confronti.

Atteso l'esito della lite, secondo il principio della soccombenza si condanna Adriano Cauduro al pagamento delle spese processuali del grado liquidate in dispositivo secondo i criteri posti dal DM 55 del 2014 tenuto conto del valore della causa e delle attività svolte.

P . Q . M .

La Corte d'appello di Milano

Seconda sezione civile , definitivamente pronunciando così provvede

RIGETTA

l'appello proposto da ADRIANO CAUDURO nei confronti di GIULIANO XAUSA e della FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI e per l'effetto

CONFERMA

la sentenza n 2334/2017 pubblicata in data 25 luglio 2017 emessa dal Tribunale di Monza seconda sezione civile

CONDANNA

ADRIANO CAUDURO al pagamento delle spese processuali di parte appellata liquidate in euro 6615,00 per compensi oltre rimborso contributo spese generali in misura del 15% ed accessori di legge se dovuti;

DICHIARA



la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di ADRIANO CAUDURO dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art 13 comma 1 *quater* del D.P.R. n 115/2002, come modificato dall'art 1 comma 17 della L 24 dicembre 2012 n 228;

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2018

Il Presidente

dott. Alberto Massimo Vigorelli

Il Consigliere relatore

dott.ssa Gabriella Anna Maria Schiaffino

